

Fusione o cessione di azienda infragruppo

Premessa. Applicabilità dell'imposta sostitutiva e alternative fiscali

Giuseppe Rebecca – Dottore commercialista in Vicenza, partner Synergia Consulting Group

Premessa

Si analizza, in questo studio, l'operazione di cessione di azienda infragruppo raffrontandola con la fusione. La cessione di azienda è analiticamente dettagliata in 3 casi pratici.

Fin da subito si possono così sintetizzare le conclusioni:

1. Fusione con utilizzo del disavanzo e pagamento dell'imposta sostitutiva: più conveniente la cessione di azienda

La fusione con utilizzo del disavanzo e pagamento dell'imposta sostitutiva è certamente conveniente; molto più conveniente, però, è la cessione dell'azienda, o di partecipazioni (o anche di beni plusvalenti, nel qual caso si sarà assoggettati all'aliquota IRPEG normale) e poi la liquidazione della società contenitore, oramai vuota. La differenza netta tra le due soluzioni è pari all'imposta IRPEG sul totale dei plusvalori. In definitiva, con la fusione si riesce a spendere l'avviamento; con la cessione di azienda seguita dalla liquidazione o cessione a terzi della società svuotata alla fine si recupera anche l'IRPEG sul plusvalore evidenziato. Ciò sia nel caso di aliquota nor-

male che nel caso di imposta sostitutiva del 19%; in tale ultimo caso ci sarà addirittura un vantaggio netto complessivo pari, in certi casi, al differenziale di aliquota.

Ovviamente dovrà essere sempre rispettato il presupposto delle valide ragioni economiche (ma ciò vale sia per la fusione che per la cessione di azienda, e quindi, visto che qui analizziamo le due alternative, si da' per scontato che il presupposto esista) e deve trattarsi di società in utile.

Questa fattispecie ben si adatta al caso tipico di acquisizione di società con beni plusvalenti. Talvolta, infatti, nel corso di qualche trattativa commerciale ci si arena sul mancato riconoscimento fiscale, in seno alla società acquisenda, del plusvalore. Anche in assenza di possibilità di rivalutazione in esenzione di imposte (casi specifici esaminati negli approfondimenti; plusvalore già tassato in capo all'impresa cedente oppure plusvalore coperto da capital gain tassato al 27%) si può arrivare infine ad un risultato sostanzialmente analogo con una preventiva cessione di azienda (o di partecipazioni o di beni plusvalenti); le imposte sul plusvalore alla fine si recuperano. Con la cessione assoggettata ad imposta sostitutiva, seguita dalla liquida-

zione della società acquistata, si recupera anche tutta l'IRPEG sul plusvalore.

2. Cessione di azienda (infragrupo e no)

La cessione di azienda infragrupo, posto che siano presenti le valide ragioni economiche, consente di spendere l'avviamento (o le plusvalenze).

Conseguentemente si avrà un utile globale inferiore, con relative minori imposte.

Ciò sia nel caso di aliquota IRPEG ordinaria, sia, a maggior ragione, nel caso di applicazione dell'imposta sostitutiva (in questo secondo caso, le imposte pagate sono ovviamente inferiori).

Con questa operazione si riesce a spendere integralmente l'avviamento o i plusvalori latenti.

Gli argomenti saranno così trattati, nel prosieguo:

1. fusione o cessione di azienda infragrupo: applicabilità dell'imposta sostitutiva e alternative fiscali a confronto (in questo articolo);
2. cessione di azienda nei gruppi societari: aspetti fiscali e di bilancio
 - caso dell'aliquota ordinaria
 - caso dell'imposta sostitutiva
3. ipotesi di maggior valore della partecipazione già acquisita

Applicabilità dell'imposta sostitutiva e alternative fiscali

Si ipotizza l'esistenza di una struttura societaria caratterizzata, tra l'altro, da una società madre (A) e da una società figlia (B), società quest'ultima acquistata con un sensibile sovrapprezzo, rispetto al valore contabile. Tutte le società sono in utile. Questi i dati esemplificativi, nell'ipotesi in cui la società A abbia acquistato la società

B, del valore contabile di 300, per 1000. La partecipazione è iscritta al costo.

Società A Stato Patrimoniale

Partecipazione (B)	1.000	Capitale sociale, riserve e passività	3.000
Altre attività	2.000		
Totale attività	3.000		

Società B Stato Patrimoniale

Attività	300	Capitale sociale e riserve	300
----------	-----	----------------------------	-----

Nell'ipotesi in cui l'obiettivo del gruppo sia la razionalizzazione della struttura, e in questa ottica sia prevista l'unificazione di tutto, si confrontano qui di seguito due alternative, la fusione tout court e la cessione di azienda, seguita poi dalla liquidazione o cessione a terzi della società svuotata. Ciò al fine di valutarne il diverso impatto, economico e finanziario. Come si vedrà, le differenze sono sensibili, molto più sensibili di quanto a prima vista possa ritenersi. La fusione con l'utilizzo dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dell'avviamento è conveniente, ma sicuramente più conveniente, molto più conveniente, risulta la cessione di azienda. Diamo qui sempre per scontato che l'operazione risponda a valide ragioni economiche. Ovviamente si dovrà valutare caso per caso l'esistenza o meno di tali valide ragioni economiche, ai fini dell'applicabilità della norma sull'elusione (art. 37 bis DPR 600/1973).

Fusione per incorporazione

La fusione è regolamentata, sotto l'aspetto tributario, tra l'altro, dall'articolo 27, legge 724/94 e dall'articolo 6, D. Lgs. 358/1997.

Principio base della normativa è la neutralità dell'operazione. Il riconoscimento fiscale dell'eventuale disavanzo da fusione (nel caso di fusione per incorporazione), disavanzo dato dalla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione in bilancio e il netto contabile della società partecipata, è previsto, sotto l'aspetto tributario, solo nei seguenti casi:

a. nel caso in cui lo stesso disavanzo derivi da plusvalenze precedentemente già assoggettate a tassazione (plusvalenze già assoggettate al capital gain del 27% (escluso, almeno al momento, il 12,50%), cessioni realizzate nell'ambito di impresa residente, svalutazioni o rivalutazioni di azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di impresa residente oppure escluse per legge);

b. nel caso in cui il disavanzo da annullamento sia assoggettato all'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione aziendale. Nella esemplificazione ci riferiamo al caso b), e quindi al caso in cui si sia assoggettato il disavanzo all'imposta sostitutiva del 19%.

Si ipotizza quindi la fusione per incorporazione di B in A con assoggettamento del disavanzo all'imposta sostitutiva del 19%, imposta ora da pagarsi in unica soluzione (precedentemente l'imposta era del 27%, con pagamento in cinque esercizi).

Il disavanzo (700, dato da 1.000 - 300) si supponga sia tutto avviamento, ammortizzato in 10 esercizi (10 esercizi è il periodo minimo riconosciuto fiscalmente; civilisticamente può ipotizzarsi una diversa durata, sia inferiore che superiore). Nell'esemplificazione, si considera l'ammortamento in 10 quote annuali di uguale importo. A fine

anno, questa sarà la situazione, ipotizzando un utile di esercizio, derivante dalla attività ordinaria, pari a 350 (utile civilistico pari a quello fiscale; base imponibile IRAP ipotizzata, sempre per praticità, coincidente con l'imponibile IRPEG).

Società A (post fusione)
Conto economico esercizio x

Imposta sostitutiva (700x19%)	133	Utile ordinario attività	<u>350</u>
Quota ammortamento avviamento (700:10)	70		
Imposte sul reddito dell'esercizio (350-70=280x40,25%) ¹	113		
Utile civilistico	<u>34</u>		
Totale dare	<u>350</u>	Totale avere	<u>350</u>

(fiscalmente, conteggio a riprova: utile civilistico 34 + imposta sostitutiva 133 + imposte sul reddito dell'esercizio 113 = 280 di imponibile)

Società A (post fusione)
Stato patrimoniale esercizio x

Attività (B)	300	Capitale sociale, riserve e passività	3.000
Avviamento (700 - 70)	630	Debiti per imposte (133 + 113)	<u>246</u>
Altre attività	2.000	Totale passività	3.246
Incremento attività per utili del periodo	<u>350</u>		
		Utile dell'esercizio	<u>34</u>
Totale attività	<u>3.280</u>	Totale a pareggio	<u>3.280</u>

Negli esercizi successivi, poi, l'ammortamento dell'avviamento residuo (630) consentirà, in presenza di utili, di "coprire" redditi per pari importo e di risparmiare così imposte complessive per ulteriori 254

¹ Imposizione complessiva: IRPEG 36% + IRAP 4,25%. Per semplicità si è ipotizzato l'imponibile IRAP coincidente con l'imponibile IRPEG.

(630x40,25%; per semplicità, non si sono considerate le già previste riduzioni di aliquota IRPEG dal 2003).

Canestri

L'esame della fattispecie deve essere completato con l'effetto canestri relativi all'operazione (escluso il conteggio per altri redditi) in capo alla società A. Per quanto concerne il canestro A, questo è riconosciuto in misura pari all'imposta sostitutiva pagata,

e quindi per (19% x 700)	133
cui è da aggiungere l'imposta IRPEG pagata complessivamente pari a (280x36%)	101
per cui si ha:	
Canestro A in totale	<u>234</u>

Il canestro B non si crea, nell'ipotesi di fusione.^{2,3}

Si ipotizza inoltre, per poter fare poi il confronto con la soluzione che si analizzerà subito dopo, l'esercizio x+1, con reddito derivante da altre attività pari a 1.000.

Questa sarebbe la situazione:

Attività (B)	300	Capitale sociale, riserve e passività	3.000
Avviamento (700 - 70 - 70)	560	Riserve	34
Altre attività	2.000	Banche	246
Incremento attività per utili del periodo x	350	Debiti tributari	374
Delta esercizio x+1	<u>1.000</u>	Utile dell'esercizio	<u>556</u>
Totale attività	4.210	Totale passività	4.210

Imposte e tasse (1.000-70=930x40,25%) ⁴	374	Altri redditi	1.000
Ammortamento avviamento	70		
Utile dell'esercizio	<u>556</u>		
Totale a pareggio	1.000	Totale ricavi	1.000
Canestro A	335 (930 x 36%)		
Canestro B	/		

Cessione di azienda

Analizziamo ora la fattispecie alternativa cessione di azienda, sempre riferendoci agli stessi dati.

La Società B cede la propria azienda per 1.000 alla società A ed assoggetta la

² Art. 4 Lgs. 18/12/97 n. 467, rettificato dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001), art. 4 comma 2

"... A tal fine" (ai fini della determinazione del canestro B) "si considera come provento non assoggettato a tassazione... la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze..."

Si ricorda come la percentuale fosse precedentemente del 27,03%, rettificata dalla legge 21/11/2000 n. 342 in 48,65% (l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata variata dal 27% al 19%) dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge (pertanto, per società con esercizio coincidente con l'anno solare, con l'esercizio 2000).

La legge finanziaria 2001, poi, ha ulteriormente rettificato, con decorrenza esercizio 2001, la percentuale in 47,22%.

Nella ipotizzata operazione di fusione non si realizzano plusvalenze, e pertanto la norma non è applicabile.

³ Ai sensi dell'art. 105, c. 4 n. 2 "L'imposta corrispondente ai proventi di cui al n. 1" (proventi che non concorrono a formare il risultato dell'esercizio) "è commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi..."

In buona sostanza, qualora l'utile dell'esercizio sia di importo inferiore ai proventi agevolati, le imposte virtuali da calcolare per il "canestro B" sono pari al 56,25% di detto utile.

Si è inteso trasferire ai soci esattamente l'agevolazione goduta dalla società; la limitazione al risultato dell'esercizio ne trova così la sua naturale giustificazione.

Nella fattispecie, peraltro, la norma non è applicata, non risultando alcun componente positivo di reddito agevolato.

⁴ Come già indicato, per semplicità si è ipotizzato un imponibile IRAP esattamente coincidente con l'imponibile IRPEG

plusvalenza all'imposta sostitutiva del 19%⁵. Dopo la cessione, questi i dati (qui si prescinde da eventuali problematiche finanziarie come pure, semplificando, si è ipotizzata l'assenza di passività per l'azienda acquisita. Si è altresì volutamente trascurato l'eventuale effetto DIT e/o Visco; in effetti, in presenza dei presupposti per l'applicabilità di riduzione di aliquota IRPEG, una parte del credito di imposta limitato va perduta).

Società A
Stato Patrimoniale
(subito dopo l'acquisizione dell'azienda e prima delle necessarie immediate rettifiche)

Partecipazione B	1.000	Capitale sociale, riserve e passività	3.000
Beni azienda B ⁶	300	Debiti verso B	1.000
Avviamento B	700	Totale	
Altre attività	2.000	passività	4.000
<u>Totale attività</u>	<u>4.000</u>		

Società B
Stato Patrimoniale
(subito dopo cessione azienda)

Crediti (A)	1.000	Capitale sociale e riserve	300
		Componenti positivi cessione azienda	700
		Totale	1.000

A fine esercizio, ipotizzando il pagamento dell'azienda acquisita, i dati sono i seguenti:

Società B

Società B
Stato Patrimoniale esercizio X

Banca	1.000	Capitale sociale e riserve	300
		Debiti tributari (700x19%)	133
		Utile dell'esercizio	567
			1.000

Società B
Stato Patrimoniale esercizio X

Imposte e tasse (700x19%)	133	Plusvalenza	700
Utile dell'esercizio	567		
Totale a pareggio	700		

Canestro A: $700 \times 19\% = 133$
 Canestro B: $47,22\% \times 700^7 \times 56,25\% = 186$
 Totale canestri 319

Società A

La società A svaluta il valore della partecipata B, iscritta al costo, tenuto conto che il patrimonio ora è solo monetario, tale quindi da non più giustificare una valutazione superiore al contabile. La svalutazione civilistica è di 133 (il netto contabile della società B è ora di 867; costo partecipazione 1.000 - netto contabile 867 = 133).

Si tratta di una svalutazione non fiscalmente ammessa, non essendo intervenuta al-

⁵ Ricordiamo che, per aziende possedute da almeno 3 anni, le opzioni possibili sono tre, e precisamente:

- tassazione ordinaria della plusvalenza, esclusa comunque l'IRAP (art. 11 comma 3 D. Lgs. 446/97);
- tassazione rateizzata in non più di 5 esercizi (quote uguali di plusvalenza, sempre esclusa l'IRAP);
- tassazione con imposta sostitutiva del 19%

⁶ Per semplicità, non si sono considerati beni ammortizzabili, e il plusvalore è considerato totalmente avviamento.

⁷ Verifica capienza per canestro B:

utile agevolato $700 \times 47,22\% = 331$ (importo massimo del canestro B)

utile del periodo 567 > di 331

Essendo l'utile del periodo superiore, non si effettua alcuna rettifica; il credito di imposta si calcola su 331 (art. 105, comma n. 4, parte II TUIR)

cuna variazione del patrimonio netto tale da poterla giustificare, sotto l'aspetto tributario. Si supponga sempre l'esistenza, come nell'ipotesi fusione, di un reddito derivante da altre attività pari a 350. Questi i dati:

Società A Conto economico esercizio X			
Svalutazione partecipazione B	133	Utile ordinario attività	<u>350</u>
Quota ammortamento avviamento (700 x 1/10)	70		
Imposte e tasse (350-70=280x40,25%)	113		
Utile civilistico	<u>34</u>		
Totale dare	350	Totale avere	350

(situazione coincidente, nella sostanza, con quella esaminata in caso di fusione; in luogo dell'imposta sostitutiva di 133 iscritta al conto economico nel caso di fusione si ha qui la svalutazione, per analogo importo; anche fiscalmente la situazione è analoga: 34+113+133=280 di imponibile in ambedue i casi).

Canestri: A 101 (280x36%)
 B 0

Società A Stato patrimoniale esercizio x			
Partecipazione B	867	Capitale sociale e passività	3.000
Beni azienda B ⁸	300	Debiti verso banche	1.000
Avviamento B	630	Debiti tributari	<u>113</u>
Altre attività	2.000		4.113
Delta attivo del periodo	<u>350</u>	Utile dell'esercizio	<u>34</u>
Totale attività	4.147	Totale passività	4.147

Come si può notare confrontando le due ipotesi (fusione e cessione azienda) mentre i conti economici sono praticamente

uguali, nella sostanza, gli stati patrimoniali differiscono sensibilmente. L'utile del periodo, comunque, è ovviamente lo stesso. L'esercizio successivo (x+1) la partecipata B può distribuire ad A tutto il suo dividendo (per semplicità non si conteggiano accantonamenti a riserva). B può allora distribuire 567, attribuendo un credito d'imposta con canestro A per 133 e canestro B per 186 e quindi, complessivamente, 319 (56,25% di 567 = 319).

Dopo la distribuzione, le situazioni sono le seguenti:

Società B Stato patrimoniale esercizio x+1			
Banca (1.000-567-133) ⁹	300	Capitale sociale	300

La società A a fine esercizio dovrà svalutare ulteriormente la partecipazione (si sono ipotizzati, come nell'ipotesi della fusione, altri redditi per 1.000, e ciò principalmente al fine di poter utilizzare in pieno il canestro B).

Società A Conto economico esercizio x+1			
Svalutazione partecipazione B (867-300)	567	Altri redditi	1.000
Ammortamento avviamento (II quota)	70	Dividendi	567
Imposte e tasse (1.000+567 ¹⁰ +133+186 - 70 = 1.816, così ripartito: 567+133+186= 886 x 36%= ¹¹ 319 1000-70 = <u>930</u> x 40,25% ¹² <u>374</u> 1.816 693		Crediti d'imposta:	
Utile dell'esercizio	<u>556</u>	A	133
		B	<u>186</u>
Totale dare	1.886	Totale avere	1.886

⁸ Per semplicità, non si sono considerati beni ammortizzabili

⁹ 1.000 è il prezzo della cessione di azienda; 567 è l'utile distribuito; 133 sono le imposte pagate

¹⁰ Svalutazione partecipazione sempre non ammessa, fiscalmente

¹¹ Reddito soggetto solo all'IRPEG 36%, e non all'IRAP

¹² Altri redditi, soggetti anche all'IRAP (e quindi, complessivamente, aliquota del 40,25%). Per semplicità, come già indicato, si è ipotizzato l'imponibile IRAP coincidente con l'imponibile IRPEG.

Società A Stato patrimoniale x+1			
Delta altri redditi	1.000	Capitale sociale e debiti	3.000
Cassa (dividendi)	567	Debiti verso banche	1.000
Partecipazione (B)	300	Utili es. precedenti	34
Altri beni (300-113)	187	Debiti per imposte	<u>693</u>
Avviamento	560		4.727
(700-70-70)		Utile dell'esercizio	<u>556</u>
Altre attività	2.000		
Delta es. prec.	350		
Crediti di imposta			
(A+B)	<u>319¹³</u>		
Totale attività	<u>5.283</u>	Totale passività	<u>5.283</u>
Canestro A: 468 (1.886 – 70 = 1.816 imponibile IRPEG x 36% = 654 – imposte su dividendo con credito limitato pari a 186 ¹⁴ = 468)			
Canestro B:	<u>186</u>	(da dividendo B)	
Totale	<u>654</u>		

Negli esercizi successivi, poi, ci saranno sempre le ulteriori quote di ammortamento dell'avviamento. A questo punto, cedendo o liquidando la società B, si avrà anche il beneficio del riconoscimento fiscale della svalutazione, fino a questo momento invece non riconosciuta, di 700 (133 + 567). E questa è proprio la differenza tra le due ipotesi; con la cessione dell'azienda si risparmiano imposte per 252, esattamente corrispondenti all'IRPEG sull'avviamento (700 x 36%). Con ambedue le operazioni si usufruisce peraltro delle agevolazioni, questo è chiaro, ma con la cessione di azienda si incrementa sensibilmente il beneficio.

⁸ Verifica capienza:

$$\frac{\text{dividendo con credito limitato} + \text{credito limitato}}{\text{reddito complessivo (al netto perdite pregresse)} + \text{crediti di imposta (limitati e non)}} \times \text{imposta netta}$$

$$\frac{331 + 186}{1.816} \times 654 \text{ (IRPEG)} = \frac{517}{1.816} \times 654 = 186$$

(331 è la quota di utile di 700 riferita al credito limitato; 700 x 47,22% = 331)

Il risultato di 186 è esattamente coincidente con il canestro, e non poteva essere diversamente, visto e considerato che l'aliquota di imposta considerata è quella piena. Il credito di imposta riconosciuto è pertanto di 319 (133+186).

Certo è che, ove la società godesse di riduzione di aliquote (DIT e/o Visco) parte del credito limitato andrebbe perduto.

Esemplificazione:

ove l'imponibile di 1.816 fosse assoggettato ad una aliquota media del 22%, questi gli effetti:

1.816 x 22% = 400 (in luogo di 654) di IRPEG complessiva;

$$\frac{331 + 186}{1.816} \times 400 = \frac{517}{1.816} \times 400 = 114$$

Il credito di imposta riconosciuto, quindi, sarebbe:

credito pieno	133
credito limitato	<u>114</u> (in luogo di 186)
Totale	<u>247</u>

¹⁴ Il credito di imposta limitato relativo ai dividendi percepiti concorre, per legge, a formare il canestro B per il percipiente

Sintesi delle due operazioni

Fusione per incorporazione con imposta sostitutiva del 19%	Cessione di azienda (imposta sostitutiva 19%)
Esercizio x	Esercizio x
Imposta sostitutiva pagata (700x19%) -133	-133 (pagata dalla società B)
Recupero imposte, in presenza di reddito, effettuato tramite ammortamento dell'avviamento (700x40,25%) <u>+282</u>	282 (recupero da parte della società A)
Risultato netto: vantaggio (282-133 = 149 di imposte risparmiate) <u>149</u>	per gruppo <u>149</u>
Canestro A: (133+101) 234	<i>Società B</i> su un utile di 567
Canestro B: 0	Canestro A 133
su un utile di 34	Canestro B <u>186</u>
Esercizio x+ 1	Esercizio x+ 1
IRPEG pagata 335	<i>Società A</i> su un utile di 34
Canestro A 335	Canestro A 101
Canestro B /	Canestro B /
su un utile di 556	Società A IRPEG pagata 654 – 319 = 335 (imposta meno credito di imposta, esattamente come nell'altro caso).
	Canestro A 468
	Canestro B <u>186</u>
	su un utile di 556
	Totale canestri 654
	Ulteriore possibilità di recupero della svalutazione della partecipazione in presenza di reddito futuro, per 700.
	Recupero effettivo: 700 x 36% = 252
	In questa situazione, il vantaggio è esattamente pari a 252, altrimenti perso con la fusione.
	Ovviamente si devono prevedere utili, per il futuro, sufficienti a coprire la svalutazione.
Risultato netto complessivo Ipotesi fusione rivalutativa	Risultato netto complessivo Ipotesi cessione di azienda
Imposte: -133 + 282 – 335 = - 186	- 133 + 282 – 335 = - 186
Complessivamente si sono pagate imposte per 186 su redditi di 1.350 (350 + 1.000) e su un avviamento, fiscalmente riconosciuto, di 700.	esercizi successivi: + 252
	e quindi, risultato finale + 66
	Ipotizzati utili fiscali per 1.350 (350 e 1.000), alla fine si ha addirittura un beneficio netto di 66.

Sintesi per esercizio

Fusione per incorporazione con imposta sostitutiva del 19%		Cessione di azienda con imposta sostitutiva del 19%	
Esercizio x		Esercizio x	
Utile civilistico (su 350)	<u>34</u>	Utile civilistico (su 350)	<u>34</u>
Canestro A (133+101)	234	Canestro A 101	
Canestro B	/	Canestro B /	
Esercizio x+1		Esercizio x+1	
Utile civilistico (su 1000)	<u>556</u>	Utile civilistico (su 1000)	<u>556</u>
Canestro A	335	Canestro A	468
		Canestro B	<u>186</u>
			654
Esercizi successivi		Esercizi successivi	
Recupero imposte su ammortamento avviamento 560 x 40,25%	-225	560 x 40,25	-225
		700 x 36%	-252
		Recupero di imposte	<u>-477</u>

Ne deriva che, nelle due differenti ipotesi, questi sono gli elementi caratterizzanti:

- utili uguali per gli esercizi x e x+1 (34 e 556)
 - recupero successivo ammortamento avviamento: uguale (225)
 - canestri esercizi x e x+1:

	fusione	cessione
canestro A	234 + 335 = 569	101 + 468 = 569
canestro B	<u>0</u>	<u>186</u>
	569	755
- (quindi canestro A coincidente, canestro B superiore nel caso di cessione azienda)
- esercizi successivi: in ambedue le ipotesi, recupero dell'avviamento. Solo nella cessione di azienda, ulteriore recupero di imposte pari alle imposte sullo stesso avviamento (recupero doppio).

Differenza delle due esemplificazioni:

- fusione per incorporazione, imposizione netta	- 186
- cessione di azienda, imposizione netta	<u>+ 66</u>
differenza netta (risparmio complessivo)	<u>+ 252</u>

Conclusioni

In definitiva, con la soluzione cessione di azienda piuttosto che fusione rivalutativa, nell'ipotesi di assoggettamento ad imposta sostitutiva dell'avviamento, si risparmiano

due volte le imposte relative all'avviamento stesso. E' ben vero che la società inizialmente sostiene un costo per l'acquisizione onerosa di tale avviamento, ma è altresì

vero che la società partecipata, che appunto acquisisce un importo per tale avviamento, lo distribuisce poi ai soci come dividendo.

Dall'effetto congiunto agevolazione/svalutazione della partecipazione si ha addirittura un beneficio fiscale. La strada della cessione di azienda all'interno del gruppo, con successiva liquidazione o cessione a terzi della società partecipata, consente sicuramente vantaggi legittimi, sotto l'aspetto tributario, rispetto alla fusione per incorporazione. Si ritorna così, di fatto, alla situazione ante L. 724/94. E' peraltro pacifico, e l'abbiamo indicato nelle premesse, che l'operazione deve rispondere a valide ragioni economiche, ai fini della normativa antielusione. A questo proposito, segnaliamo l'interessante parere Ministeriale n. 119 del 16 luglio 2001 secondo il quale l'alternativa cessione di azienda, in luogo di fu-

sione *tout court*, è legittima scelta, trattandosi di ipotesi "entrambe ammissibili". Ma il Ministero è andato più in là, e così ha concluso: «In sostanza le differenti conseguenze delle due ipotesi esaminate (fusione o cessione di azienda seguita da liquidazione) sono da considerarsi strutturali, in quanto derivano da una diversa scelta operata dal legislatore fiscale. Nell'ambito di operazioni di realizzo, quale appunto è la liquidazione di una società, i valori fiscali dei beni assumono immediata rilevanza, mentre nell'ambito della fusione ciò è subordinato a determinate condizioni».

Una volta accertata l'esistenza di queste valide ragioni economiche, non vi è ragione alcuna per preferire la fusione piuttosto che la cessione di azienda. La differenza è molto rilevante, pari anche, in certi casi, come quello qui analizzato, al 36% dell'intera differenza di fusione.

Riepilogo delle varie situazioni possibili

	Nessuna operazione A	Fusione con imposta sostitutiva 19% B (raffronto B su A)	Cessione di azienda con imposta sostitutiva 19% C (raffronto C su A)
Utile lordo complessivo del periodo per il gruppo	1.350 (1000+350)	650 (1000+350-700 ¹)	650 (1000+350-700 ¹)
Imposte (40,25%)	- 543	- 186 (-133+282-335)	+ 66
Utile netto	<u>807</u>	<u>464</u>	<u>650</u>
Canestri esercizio x e x + 1			
Canestro A	486	569	569
Canestro B	/	/	186
		Risparmio di imposta: 357 (543-186)	Risparmio di imposta 609 (543+66)
		Riduzione di utili 343 (807-464)	Riduzione di utili <u>91</u> (807-716)
		Somma <u>700</u>	Somma <u>700</u>
		pari all'avviamento	pari all'avviamento

(segue)

	Nessuna operazione A	Fusione con imposta sostitutiva 19% B (raffronto B su A)	Cessione di azienda con imposta sostitutiva 19% C (raffronto C su A)
Aspetti peculiari	Permanenza in bilancio del plusvalore contabile	Azzeramento del plusvalore contabile mediante ammortamento Si è speso l'avviamento pari a 700	Azzeramento del plusvalore contabile mediante ammortamento Si è speso l'avviamento pari a 700 e si è recuperata anche l'IRPEG sullo stesso ($700 \times 36\% = 252$; $357 + 252 = 609$) In definitiva, l'avviamento è stato imputato civilisticamente e, fiscalmente, ha inciso, comprendendo la svalutazione, 2 volte. Lo si vince dal raffronto C su B; la differenza è infatti 252, pari all'IRPEG su 700 ($700 \times 36\% = 252$)

¹ In più esercizi, non solo 2

Rispetto ad una situazione di stasi, con la cessione di azienda infragruppo, in presenza di altri redditi, alla fine si avrà un utile civilistico solo leggermente inferiore, ma si

saranno risparmiate imposte per un importo consistente. Da un punto di vista finanziario la differenza è notevole (609 di imposte risparmiate su un plusvalore stimato di 700)